



**CITTÀ DI SULMONA**

*Medaglia d'Argento al Valor Militare*

PROVINCIA DELL'AQUILA

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'USO E PER L'AFFIDAMENTO AI  
PRIVATI DELLA MANUTENZIONE E  
GESTIONE DELLE AREE VERDI  
COMUNALI**

**Atti di riferimento**

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/C del 07.02.2005**

## INDICE

### PARTE PRIMA

#### NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 .....	pag. 3
Art. 2 .....	pag. 3
Art. 3 .....	pag. 3
Art. 4 .....	pag. 3

### PARTE SECONDA

#### GESTIONE EMANUTENZIONE

Art. 5 .....	pag. 4
Art. 6 .....	pag. 4
Art. 7 .....	pag. 5
Art. 8 .....	pag. 6
Art. 9 .....	pag. 6
Art. 10 .....	pag. 7
Art. 11 .....	pag. 7

### PARTE TERZA

#### NORME DI UTILIZZAZIONE, OBBLIGHI, DIVIETI

Art. 12 .....	pag. 8
Art. 13 .....	pag. 8
Art. 14 .....	pag. 8
Art. 15 .....	pag. 9
Art. 16 .....	pag. 9
Art. 17 .....	pag. 9
Art. 18 .....	pag. 9
Art. 19 .....	pag. 9
Art. 20 .....	pag. 9
Art. 21 .....	pag.10

### PARTE QUARTA

#### NORME FINALI

Art. 22 .....	pag.10
Art. 23 .....	pag.10

ALLEGATO: SCHEMA DI CONVENZIONE .....	pag.11
---------------------------------------	--------

## **PARTE PRIMA NORME DI CARATTERE GENERALE**

### **Art. 1**

Il Comune riconosce l'importanza della vegetazione quale componente essenziale del paesaggio urbano e del decoro della città, la sua importanza per l'equilibrio dell'ambiente urbano e quale elemento concorrente alle funzioni sociali, ricreative e culturali.

L'Amministrazione Comunale assicura direttamente o mediante affidamento in gestione, la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico, allo scopo di valorizzarne le valenze ambientali, estetiche e decorative, sociali, culturali e ambientali.

Il Comune riconosce l'attività che i cittadini, in forma volontaria, intendano intraprendere, nel rispetto dell'interesse pubblico preminente, a tutela, protezione e valorizzazione del verde urbano.

### **Art. 2**

Il presente regolamento si intende con le finalità anche di accogliere le iniziative poste in essere da cittadini, condomini, enti, associazioni e imprese, in forma volontaria, nell'ambito dei principi di cui all'art. 1, disciplina l'uso e l'affidamento in gestione delle aree verdi generici o attrezzati del Comune, di uso pubblico o aperti al pubblico, come definiti nell'elenco seguente.

- 1) Parchi, ville e giardini pubblici;
- 2) Aree verdi a corredo e integrazione di servizi pubblici anche facenti parte di servizi affidati in concessione ad enti, istituti, associazioni o privati per l'utilizzo a scopi di pubblico interesse;
- 3) Verde pubblico di rispetto, aiuole, verde spartitraffico, rotatorie stradali ecc.
- 4) Aree di verde privato aperte all'uso pubblico.

### **Art. 3**

La gestione e la cura degli spazi di cui all'art. 2, salvo quanto previsto nei successivi articoli 5 e seguenti, è affidata di norma al Comune che vi provvede in economia o in appalto, sotto la responsabilità delle strutture comunali all'uopo preposte.

Per le aree verdi a corredo di strutture di pubblico servizio è responsabile salvo diversa disposizione, il responsabile della struttura di servizio. Per gli spazi in concessione il responsabile viene designato dal Concessionario con l'assenso del Comune concedente.

Per gli spazi privati a verde, ove gli stessi siano aperti al pubblico per effetto di apposita convenzione, le modalità di gestione, controllo e sorveglianza del verde vanno regolamentate nella convenzione stessa.

### **Art. 4**

Il responsabile di cui all'art. 3, e ai successivi artt. 5 e seguenti, assicura la corretta gestione del verde e riceve segnalazioni, suggerimenti e proposte da parte dei cittadini.

Il responsabile segue l'effettuazione dei programmi di conservazione e cura del patrimonio verde e segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o di modifica strutturale dello spazio verde.

## **PARTE SECONDA GESTIONE E MANUTENZIONE**

### **Art. 5**

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti diversi dal Comune, attraverso l'apporto di lavoro diretto e l'utilizzo di materiali e attrezzature, ai fini della manutenzione e/o del miglioramento degli spazi e delle aree verdi di cui all'art. 2.

Possono accedere all'assegnazione in gestione di cui al comma precedente:

- 1) Organizzazioni di volontariato, associazioni di cittadini e/o circoli anche non riconosciuti formalmente, istituzioni, scuole, singoli cittadini, condomini, comitati, ecc.
- 2) Soggetti esercenti attività produttive, commerciali e di servizio che intendano pubblicizzarsi attraverso il servizio di manutenzione delle aree verdi.

### **Art. 6**

La gestione di cui all'art. 5 tende a stimolare l'attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione volontaria per l'arricchimento dell'ambiente urbano e si configura come attività rivolta alla realizzazione, mantenimento o miglioramento delle condizioni di fruizione pubblica e di arredo degli spazi affidati, al solo scopo di mantenere il verde nelle migliori condizioni vegetazionali e di perseguire la qualità estetica e ambientale e il decoro delle aree cittadine.

Eventuali interventi che, a scopo migliorativo, presuppongano modifiche o messa a dimora di nuova vegetazione di una certa entità, andranno sottoposti all'approvazione preventiva del Comune.

Il coinvolgimento gestionale di soggetti diversi dal Comune, di cui all'art. 5 potrà essere attivato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) Sussista la disponibilità da parte dei soggetti interessati ad eseguire gli interventi di manutenzione e sorveglianza a titolo gratuito, senza oneri da parte dell'Amministrazione, e, di norma, senza erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare gli interventi di manutenzione o il personale a ciò impiegato.
- 2) Venga regolamentato mediante apposita convenzione con cui sia sancito l'impegno ad eseguire la manutenzione senza alcun onere da parte dell'amministrazione.
- 3) La gestione non comporti interventi o realizzazioni atti a limitare la fruizione pubblica delle aree, né comporti atti di cessione per utilizzo a scopo privato delle aree stesse.
- 4) Il Comune sia sollevato da ogni responsabilità penale e civile, compresa la responsabilità per danni a terzi o cose, imputabile esclusivamente alle attività di gestione e di manutenzione.

I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta al Comune, corredata come segue:

- a) dati del richiedente;
- b) proposta dettagliata circa gli interventi che si intende effettuare, planimetria dell'area nonché eventuali soluzioni progettuali proposte;

- c) indicazione delle eventuali persone coinvolte nell'intervento e del nominativo del responsabile del rapporto intercorrente con l'Amministrazione, il quale firmerà la relativa convenzione;
- d) indicazione della eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente gli interventi per conto del soggetto firmatario della convenzione;
- e) schema del/dei cartelli informativo/pubblicitari del/dei quali viene richiesta la collocazione dell'area.

### **Art. 7**

La procedura di coinvolgimento nella gestione, di cui all'art. 5, si attiva, o su istanza raccolta direttamente all'Amministrazione dai soggetti proponenti, o su iniziativa, promossa dall'Amministrazione nei modi ritenuti opportuni, dell'intendimento di affidare in gestione una o più aree verdi, fissando le condizioni e i termini per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità e si articola in:

- a) esame delle richieste pervenute da parte del competente settore del Comune;
- b) approvazione dell'affidamento da parte della Giunta Comunale;
- c) sottoscrizione dell'apposita convenzione.

Nell'ipotesi che vi siano più richieste concorrenti, vengono forniti i seguenti criteri di massima per l'assegnazione:

- a) valutazione delle modalità di gestione proposte;
- b) vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente;
- c) struttura del richiedente e personale coinvolto nell'iniziativa ed eventuale qualificazione specifica nell'ambito degli interventi o iscrizione a specifici Albi;
- d) eventuale buona e regolare esecuzione di interventi similari;
- e) nell'ipotesi che l'area in oggetto risulti inserita in un piano urbanistico attuativo ( es. piano di lottizzazione convenzionata ), nel caso di più richieste concorrenti, verrà privilegiata la richiesta dei soggetti facenti parte del piano urbanistico attuativo.

L'affidamento in gestione non potrà avere durata superiore ad anni tre. L'eventuale rinnovo dell'affidamento, per un ulteriore periodo, dovrà essere autorizzato dal Comune dietro approvazione della Giunta Comunale.

L'affidamento potrà in qualsiasi momento essere revocato, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione ovvero ove motivi di interesse pubblico lo rendano necessario, senza diritto ad alcun rimborso o risarcimento.

L'intendimento dell'Amministrazione di revocare l'affidamento deve essere comunicato agli assegnatari, di norma, con un preavviso di giorni trenta, salvo casi per i quali motivi di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso.

Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dandone preavviso scritto con anticipo di almeno tre mesi.

La risoluzione della convenzione può avvenire, di diritto, per fatto o negligenza imputabile all'assegnatario e, comunque, quando:

- a) non vengano rispettati gli impegni assunti nella convenzione e l'area non venga mantenuta in buono stato;
- b) venga impedito o sminuito l'uso pubblico dell'area;
- c) venga alterato senza autorizzazione lo stato dei luoghi.

Nei casi sopra indicati la risoluzione della convenzione opera con effetti immediati, dietro comunicazione scritta al soggetto assegnatario.

Ove comportamenti negligenti degli assegnatari procurino danni al Comune, questo potrà chiederne indennizzo nelle forme di legge.

### **Art. 8**

La gestione da parte dei soggetti di cui all'art. 5 degli spazi verdi ai sensi del presente Regolamento, si esplica, di norma, in via ordinaria nelle seguenti attività:

- 1) Pulizia adeguata delle aree;
- 2) Manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata attraverso le normali pratiche di irrigazione, concimazione, rasatura dell'era, ecc.

La gestione, in via straordinaria, può comportare:

- 1) Messa a dimora di nuova vegetazione;
- 2) Esecuzione di laboratori di botanica;
- 3) Progettazione e realizzazione del verde, nonché di elementi di arredo, relativamente ad aree da destinare a verde pubblico, non attuato;
- 4) Interventi di potatura che rivestono carattere di straordinarietà.

La gestione in via straordinaria, deve essere sottoposta all'approvazione preventiva del Comune, previo esame della competente struttura comunale.

L'assegnazione potrà concernere una o più delle forme di gestione di cui sopra.

Gli abbattimenti di alberature non sono consentiti se non vi è l'autorizzazione del Comune e nei casi di stretta necessità, quali pubblica utilità, pericoli per persone o cose, pericolo per la viabilità o piante divenute sedi di fitopatologie o alberature morte.

Potranno essere realizzati, in via straordinaria, abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione ambientale del verde approvati dal Comune.

### **Art. 9**

Ai soggetti cui è affidata la gestione delle aree verdi ai sensi del presente Regolamento, viene consentito nell'ambito di tali aree di pubblicizzare la propria collaborazione con logotipi identificativi o pubblicitari mediante la collocazione di uno o più cartelli recanti l'indicazione del soggetto attuatore del programma di gestione del verde e/o dello "sponsor".

Il cartello dovrà avere la dimensione massima di 50 x 70 cm. Ed essere stabilmente ancorato e opportunamente collocato in modo da non recare ostacolo all'utilizzo pubblico dell'area e non creare pericolo per gli utenti né eventuale intralcio, anche visivo, alla circolazione stradale. In caso

di aree di ampia dimensione può essere consentita la collocazione in rapporto di un cartello ogni 500 mq. di superficie dell'area.

Il cartello dovrà recare l'indicazione che l'area e le eventuali attrezzature sono di uso pubblico e avrà il seguente tenore:

*“Questo spazio è pubblico ed è curato gratuitamente da \_\_\_\_\_ ( soggetto attuatore e/o sponsor ) \_\_\_\_\_ . Abbiatene rispetto “.*

Il cartello dovrà comunque essere approvato in sede di convenzione.

### **Art. 10**

I soggetti assegnatari si impegneranno alla realizzazione degli interventi con la necessaria continuità in conformità a quanto stabilito nella convenzione.

Eventuali impedimenti di qualsiasi natura nell'effettuazione o alla prosecuzione della gestione dovranno tempestivamente essere segnalati all'Amministrazione affinché possano adottarsi gli opportuni provvedimenti.

Le spese, oneri di allaccio alle reti, imposte, tasse, canoni, tributi, ecc. dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico dei soggetti assegnatari, salvo diversa esplicita pattuizione da regularsi nella convenzione.

L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto di convenzione ai soggetti erogatori di servizi pubblici per gli interventi che si dovessero rendere necessari per assicurare i servizi stessi e per quelli di ripristino, che provvederanno all'eventuale ripristino delle zone interessate da eventuali interventi.

L'assegnatario con la firma della convenzione assume ogni responsabilità per danni a terzi o cose, imputabile esclusivamente alle attività di gestione e manutenzione eseguite ai sensi del presente Regolamento, sollevando il Comune dalle stesse.

Non è consentita la cessione anche parziale della convenzione.

L'area affidata deve mantenere la destinazione ad uso pubblico.

Tutte le opere realizzate, allo scadere della Convenzione, passeranno alla proprietà del Comune senza alcun rimborso o indennizzo.

### **Art. 11**

Nelle aree pubbliche, l'eventuale possibilità di mettere a dimora specie vegetali, da autorizzarsi preventivamente, dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi:

- il sito di intervento, in relazione alla eventuale presenza di manufatti esistenti nelle vicinanze e alla distanza dalla sede stradale;
- la non aggressività dell'apparato radicale;
- la compatibilità pedo-climatica;
- la compatibilità con impianti di pubblica illuminazione;
- una sufficiente rusticità, resistenza alle malattie e attitudine a non indurre il proliferare e la diffusione di malattie e di parassiti;
- facilità di cura e manutenzione.

Nel caso di piantagione in corrispondenza di pavimentazioni impermeabili, alla base della pianta dovrà essere conservato uno spazio di terreno sufficientemente ampio al fine di consentire la corretta espansione dell'apparato radicale e del tronco, la penetrazione dell'acqua e di impedire deformazioni o sconnessioni della pavimentazione limitrofa.

Nel caso di piantagione in prossimità di suolo soggetto al pubblico transito veicolare e pedonale dovranno essere usati opportuni accorgimenti per garantire la complanarità tra la pavimentazione e lo spazio alla base della pianta al fine di garantire la percorribilità delle aree senza creare inciampi o sconnessioni.

### **PARTE TERZA NORME DI UTILIZZAZIONE, OBBLIGHI, DIVIETI**

#### **Art. 12**

Salvo i casi di parchi o aree verdi recintati con orari di accesso e uscite regolamentati, o di spazi ed aree verdi di pertinenza di strutture di servizio per i quali vi siano limitazioni di orario dettate da esigenze di servizio, in generale agli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è consentito libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e nel rispetto di quanto stabilito agli articoli seguenti.

Il verde pubblico gestito da enti o associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto stabilito nella convenzione.

#### **Art. 13**

Nei parchi, ville, giardini e in genere negli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con i veicoli a motore, con le eccezioni di seguito elencate, per cui è consentito il transito sui viali, strade e percorsi asfaltati, pavimentati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- mezzi di soccorso;
- mezzi di vigilanza in servizio;
- veicoli per il trasporto di portatori di handicap;
- mezzi per attività di commercio ambulante in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- mezzi per il rifornimento di eventuali punti fissi di ristoro e somministrazione di bevande e alimenti, in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- mezzi di supporto ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi o di strutture e servizi ivi presenti;
- altri mezzi per i quali l'accesso sia reso strettamente necessario in casi particolari e non tipizzabili.

#### **Art. 14**

E' fatto divieto di ogni pratica, intervento o aggressione che possa recare danno alla vegetazione. In particolare è, fra gli altri, fatto divieto di:

- estirpare, tagliare o danneggiare la cotica erbosa e le essenze arboree ed arbustive;
- scavare il terreno;
- versare o depositare sul suolo sostanze nocive o inquinanti o, comunque, sostanze fitotossiche o riconosciute come tali;
- calpestare il tappeto erboso qualora il divieto sia segnalato in loco;

- effettuare nelle aree di pertinenza delle piante ricarichi superficiali di terreno o di materiali putrescibili o impermeabilizzanti.

E' fatto, inoltre, divieto di:

- affiggere alle alberature cartelli o strutture in genere;
- posizionare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni;
- deturpare, imbrattare o rimuovere la segnaletica;
- fare un uso improprio o deturpare le strutture e gli arredi presenti nell'area;
- sostare con veicoli a motore, salvo i casi autorizzati.

E' comunque vietato ogni altro comportamento atto a recare danno all'ambiente.

### **Art. 15**

Nell'ambito delle aree verdi possono essere individuati e delimitati in loco spazi destinati a colture ornamentali nei quali non è consentito l'accesso.

### **Art. 16**

I mezzi di trasporto non motorizzati possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali e su strade o percorsi asfaltati, pavimentati o in terra battuta interni agli spazi verdi.

### **Art. 17**

Le attività consentite all'interno delle aree e spazi verdi non debbono comportare, salvo diversa esplicita autorizzazione, l'emissione di suoni di intensità superiore a quella ammessa dalla normativa in materia di emissioni acustiche.

### **Art. 18**

Ogni qual volta gli spazi a verde siano oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari, dovrà esserne dato opportuno avviso in loco e segnalata la zona in cui eventualmente interdire l'accesso pubblico.

### **Art. 19**

I proprietari e, in genere, i conduttori di animali, fatti salvi eventuali altri obblighi dipendenti da specifiche norme diverse dal presente Regolamento, debbono altresì:

- rimuovere le deiezioni degli animali utilizzando idonee attrezzature;
- condurre gli animali al guinzaglio, salvo specifiche aree in cui gli stessi possono essere lasciati liberi;
- impedire, comunque, che gli animali di cui sopra calpestino le aree verdi, arrechino fastidio, mettano in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali ed accedano ad aree appositamente attrezzate per il gioco o lo sport e, in particolare per le attività ricreative destinate ai bambini;

### **Art. 20**

Il gioco dei bambini fino all'età di 10 anni è consentito negli spazi verdi calpestabili e negli spazi appositamente attrezzati. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse.

### **Art. 21**

Le attività sportive di gruppo possono essere esercitate o in apposite aree a ciò individuate o, comunque, in modo da non recare disturbo al tranquillo godimento del verde.

Le attività sportive in forma individuale possono essere esercitate in tutte le aree calpestabili.

## **PARTE QUARTA NORME FINALI**

### **Art. 22**

L'attività di vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è demandata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sulmona e agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

### **Art. 23**

Eventuali autorizzazioni alla gestione di aree di verde pubblico rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, alla scadenza del termine di autorizzazione si intenderanno risolte di diritto con decorrenza immediata.

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AI PRIVATI DELLA  
MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE**

Addì \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ dell’anno \_\_\_\_\_

tra

il Comune di Sulmona, rappresentato da \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

e

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

d’ora in avanti denominato “*la parte*”

si conviene e stipula quanto segue

- 1) Il Comune di Sulmona affida alla parte, per il periodo di anni \_\_\_\_\_ decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, eventualmente rinnovabile su richiesta della parte e previa conforme deliberazione della G. C., l’esecuzione di quanto specificato al punto 2), nell’area comunale sita in \_\_\_\_\_ ed individuata nell’apposita planimetria. La parte, a tal fine, fornisce i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere, avvalendosi se necessario di imprese qualificate nel settore, senza che ciò configuri prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune, né sostituzione di personale comunale.
- 2) L’affidamento di cui al punto 1) consiste in \_\_\_\_\_ (descrizione )

Le soluzioni progettuali sono contenute negli elaborati allegati alla presente

- 3) Con la firma della presente convenzione la parte assume ogni responsabilità per danni a terzi o cose, imputabile o derivante esclusivamente dall’esecuzione di quanto costituisce oggetto della presente convenzione, sollevando il Comune di Sulmona dalle stesse.

La parte si impegna, altresì, nell’esecuzione di quanto costituisce oggetto della presente convenzione, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ai luoghi di lavoro.

- 4) La parte, per lo svolgimento delle attività che costituiscono oggetto della presente convenzione, si avvarrà della prestazione delle seguenti persone o imprese specializzate:

\_\_\_\_\_

sotto la responsabilità del firmatario della presente convenzione nella qualità di persona responsabile per la parte.

- 5) Le aree verdi restano permanentemente destinate all’uso pubblico, pertanto non potranno essere effettuati interventi atti a precludere o limitare l’uso pubblico delle aree stesse.
- 6) Le aree verdi dovranno essere conservate e custodite con diligenza e nelle migliori condizioni di manutenzione. Le aree sono date in consegna alla parte con quanto in esse contenuto in arredi, strutture, manufatti, ecc., così come dall’elenco che segue:

- 
- Ogni innovazione, variazione, addizione o eliminazione rispetto a quanto contenuto nella presente convenzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.
- 7) Il concorso del Comune, per la migliore ed efficace riuscita dell'iniziativa di cui alla presente convenzione è costituito dalle seguenti risorse materiali e immateriali:  
\_\_\_\_\_ ;
- 8) La parte intende avvalersi della facoltà di pubblicizzare l'iniziativa attraverso i mezzi di comunicazione e mediante l'installazione in loco di n. \_\_\_\_ cartelli informativi/pubblicitari delle dimensioni \_\_\_\_\_ come indicati nell'elaborato allegato alla presente convenzione.  
I/II cartelli/o informativi/o, pubblicitari/o verranno opportunamente collocati e ancorati in modo da non creare pericolo per gli utenti e da non determinare limitazioni all'utilizzo dell'area
- 9) Il Comune ha la facoltà di sorveglianza sulla corretta esecuzione di quanto forma oggetto della presente convenzione e si riserva la facoltà di chiedere alla parte, se del caso, l'esecuzione di lavori ritenuti necessari in riferimento alla presente convenzione.  
Ove durante l'esecuzione di lavori venissero procurati danni alle alberature e/o alle strutture, la parte dovrà provvedere al ripristino con esemplari e materiali uguali o analoghi a quelli compromessi.  
La parte si impegna, altresì, a segnalare al Comune eventuali esigenze di interventi esulanti da quanto convenuto nel presente atto, guasti, ecc.
- 10) Resta convenuto che, il Comune, con proprio giudizio discrezionale, motivato dalla necessità di disporre direttamente o per altri scopi dell'area, potrà interrompere il rapporto derivante dalla presente convenzione, dandone comunicazione alla parte, senza diritto, per questa ad alcun risarcimento o rimborso, possibilmente con un preavviso di giorni trenta, salvo casi di urgenza.  
Altresì la presente convenzione si intende risolta di diritto, con operatività immediata e comunque previo apposito atto dell'Amministrazione Comunale nei casi di inadempimento della presente convenzione e comunque:
- quando l'area non venga mantenuta in buono stato;
  - quando venga riscontrata l'inibizione o una limitazione dell'uso pubblico dell'area;
- Quando un comportamento negligente della parte procuri un danno all'Amministrazione Comunale, questa potrà chiedere il risarcimento nei modi di legge.  
Quando la risoluzione della presente convenzione scaturisca dalla costatata alterazione dello stato dei luoghi, il Comune potrà effettuare i necessari ripristini addebitandone i costi alla parte ove a ciò non provveda la parte.
- 11) La facoltà di recesso per la parte andrà comunicata per iscritto al Comune con un preavviso di tre mesi.
- 12) Salvo quanto diversamente disposto nella presente convenzione sono a carico della parte tutte le spese, oneri di allaccio alle reti, imposte, tasse, canoni, tributi, ecc. dipendenti e conseguenti alla convenzione stessa.
- 13) La parte dovrà consentire l'effettuazione di interventi di manutenzione o sistemazione di impianti e servizi a cura del Comune o di aziende erogatrici di pubblici servizi o comunque a cura di enti che operano nell'interesse pubblico fatti salvi gli interventi di ripristino che gli stessi effettueranno al termine dei lavori.
- 14) Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rimanda alle norme di legge e di Regolamento.

**Firma per la parte**

**Firma per il Comune**